


Normativa e prassi

Sisma 2012: fruibile da domani il credito per imprese e autonomi

7 Luglio 2015

Spetta a coloro che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali istanze inoltrate in precedenza



“6844” è il codice tributo - istituito dalla **risoluzione n. 63/E** del 7 luglio 2015 - per consentire ai contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, danneggiati dal sisma del maggio 2012, di sfruttare in compensazione il credito d’imposta previsto dal decreto legge 83/2012, **articolo 67-octies**.

La misura massima del bonus è pari al 43,0133% dell’importo complessivo richiesto nel 2015. A stabilirlo, il **provvedimento del 7**

luglio 2015.

Bonus per chi

L’agevolazione riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale o operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che, per effetto di quell’evento, hanno subito la distruzione o l’inagibilità dell’azienda o dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o macchinari utilizzati per l’attività.

L’accesso al contributo è regolamentato dal **decreto Mef del 23 dicembre 2013**, che ha previsto la presentazione di una istanza alle Entrate e ha demandato alla stessa Agenzia la determinazione della misura del credito d’imposta spettante per ciascun anno, calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziato e quello del credito richiesto.

La richiesta

Il modello per la richiesta di attribuzione del bonus e la definizione dei termini di presentazione delle domande e di inizio utilizzo del credito d'imposta sono arrivati con provvedimento dell'11 aprile 2014 (vedi "[Sisma 2012: on line il modello per prenotare il credito d'imposta](#)").

Successivamente, l'articolo 1, comma 9-septies, del DI 74/2014 ha ampliato le modalità di attestazione del danno e la platea dei beneficiari, e ha esteso al 31 dicembre 2014 il periodo agevolato (vedi: "[Credito d'imposta sisma 2012: riaperti i termini per le richieste](#)").

Come è stata determinata la percentuale

Il provvedimento odierno, come anticipato, stabilisce nel 43,0133% la misura massima del credito d'imposta spettante relativa al credito richiesto nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza. L'importo risultante dall'applicazione di quella percentuale al credito richiesto va troncato alla seconda cifra decimale.

La quantificazione della misura percentuale è avvenuta sulla base del rapporto tra le risorse stanziare per il 2015 (9.943.082 euro) e l'ammontare complessivo del credito - risultante dalle domande validamente presentate nel 2015 - richiesto per i costi sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza (23.116.292 euro).

Bonus come

A partire da domani, dunque, quanti ne hanno diritto potranno utilizzare il credito d'imposta in compensazione di altri tributi e contributi (articolo 17 del Dlgs 241/199), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (*Fisconline* o *Entratel*), pena lo scarto dell'operazione di versamento.

L'Amministrazione finanziaria effettuerà controlli automatizzati su ciascuna delega di pagamento: nel caso in cui il contribuente non abbia correttamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d'imposta o nel caso in cui l'importo utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito spettante, il modello F24 sarà scartato. Lo scarto sarà comunicato a chi ha trasmesso l'F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo 6844 va riportato nella sezione "*Erario*" del modello F24, in corrispondenza della somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*" (ovvero, quando il contribuente deve restituire l'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*"). Come "*anno di riferimento*" va specificato quello di sostenimento dei costi.

di

Lilia Chini

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sisma-2012-fruibile-domani-credito-imprese-e-autonomi>